Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Mercoledì, 18 aprile 1934 - Anno XII** — **Numero 91**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

Conferimento di decorazioni al valor militare.

(*Regio decreto 5 febbraio 1934-XII - registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1934-XII Guerra, registro n. 9, foglio n. 105*).

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

CALABRO' Giuseppe, da Villa S. Giuseppe (Reggio Calabria), maresciallo d'alloggio CC. RR. legione di Napoli, n. 40665 di matricola.

Con due soli carabinieri affrontava una turba di circa 300 dimostranti. Mentre svolgeva opera persuasiva, fatto segno a violenta reazione, anche con armi da fuoco, dava prova di calma e fermezza, ricorrendo all'uso delle armi solo quando, essendo uno dei dipendenti gravemente ferito, ed egli stesso contuso, il pericolo di essere sopraffatto era imminente. Riusciva, poi, ad arrestare, col concorso dell'altro carabiniere, i più riottosi, ristabilendo la calma nella popolazione — Sassano (Salerno), 6 gennaio 1933-XI.

MEDAGLIA DI BRONZO.

CARULLO Giovanni, da Ajello del Sabato (Avellino), carabiniere legione CC. RR. di Napoli, n. 9331 di matricola.

Col proprio comandante di stazione ed altro carabiniere, affrontava una turba di circa 300 dimostranti. Fatto segno a violenta reazione, anche con armi da fuoco, dava prova di fermezza ed attaccamento al dovere e ricorreva all'uso delle armi solo quando il superiore, di fronte all'estremo pericolo, ritenne necessario ordinargli elo. — Sassano (Salerno), 6 gennaio 1933-XI.

ESPOSITO-MOCERINO Vincenzo, da Marigliano (Napoli), carabiniere legione CC. RR. di Napoli, n. 348 di matricola.

Col proprio comandante di stazione ed altro carabiniere, affrontava una turba di circa 300 dimostranti. Fatto segno a violenta reazione, anche con armi da fuoco, dava prova di fermezza ed attaccamento al dovere, coadiuvando serenamente il suo superiore nell'indurre alla calma la folla, fin quando cadeva gravemente ferito da un colpo di rivoltella. — Sassano (Salerno), 6 gennaio 1933-XI.

GRILLI Domenico, da S. Angelo in Vado (Pesaro), carabiniere legione CC. RR di Verona, n. 19960 di matricola.

Di notte, in servizio di appiattamento, inseguito animosamente e raggiunto un individuo che alle intimazioni di « fermo » si era dato alla fuga, impegnava viva colluttazione, durante la quale veniva fatto segno a colpi di sciabola-baionetta, riportando leggiere ferite. Mentre stava per essere sopraffatto riusciva ad estrarre la pistola ed a freddare con un colpo l'avversario. — Caldiero (Verona), 16 luglio 1933-XI.

INGRELLINI Giuseppe, da Teramo, brigadiere corpo agenti di P. S.

Affrontava coraggiosamente un pericoloso pregiudicato, e, sebbene ferito alla fronte con un colpo di coltello, impegnava viva colluttazione col delinquente, riuscendo, con l'ausilio di due ufficiali della M.V.S.N. a disarmarlo ed a trarlo in arresto. — Aquila, 27 dicembre 1932-XI.

(6218)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 marzo 1934, n. 577.
Approvazione delle piante organiche della magistratura per i tribunali di La Spezia e di Massa, e del personale di cancelleria e segreteria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 26, capoverso 2, della legge 5 giugno 1933, n. 557, che autorizza a provvedere, per un triennio, mediante Regi decreti, alle occorrenti modificazioni delle piante organiche della magistratura;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, che autorizza a portare, pure per Regi decreti, modifiche alla ripartizione del personale di cancelleria e segreteria di cui alla tabella *G* annessa allo stesso Regio decreto-legge, entro il termine massimo del 30 giugno 1936;

Ritenuta la necessità di modificare le piante organiche della magistratura per i tribunali di La Spezia e di Massa e quella del personale di cancelleria e segreteria dei tribunali di Savona e di Massa e delle preture di Genova, Sampierdarena e Massa;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal 1° maggio 1934 le piante organiche della magistratura per i tribunali di La Spezia e di Massa e quelle del personale di cancelleria e di segreteria per i tribunali di Savona e Massa e per le preture di Genova, Sampierdarena e Massa restano determinate, rispettivamente, dalle annesse tabelle *A* e *B* viste, per ordine Nostro, dal Ministro proponente,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 76. — MANCINI.

TABELLA *A*.

TRIBUNALI.

SEDE	Magistratura giudicante			Magistratura requirente	
	Presidenti	Presidenti di Sezione	Giudici	Procuratori del Re	Sostituti Procuratori del Re
La Spezia	1	1	7	1	2
Massa	1	—	5	1	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

TABELLA *B*.

Uffici giudiziari	Cancellerie		Segreterie	
	Cancellieri Capi	Cancellieri sezione, 1° Cancellieri, Cancellieri, Aiutanti	Segretari Capi	Segretari sezione, Primi segretari, Segretari, Aiutanti
Tribunale di Savona.	1	7	1	3
Tribunale di Massa .	1	5	1	3
Pretura di Genova. .	1	27	—	—
Pretura di Sampierdarena.	1	4	—	—
Pretura di Massa . .	1	2	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 29 marzo 1934, n. 578.

Determinazione della misura del saggio d'interesse su operazioni di mutui e conti correnti che concernono l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944;
Visto l'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193;
Visti i Regi decreti 11 marzo 1926, n. 450, e 15 giugno 1933, n. 856;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per le operazioni che, ai sensi dell'art. 32 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e dell'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1926, n. 450, la Cassa depositi e prestiti concreterà a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato con fondi degli Istituti ivi indicati, il saggio d'interesse così dei mutui come del conto corrente sarà non superiore al 5,25 % all'anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1934, n. 579.

Attribuzione della personalità giuridica ed approvazione dello statuto della Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 18 agosto 1933, con la quale la Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e la Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Bari, pel tramite della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue malattie per i lavoratori agricoli, chiedono il riconoscimento giuridico della Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Bari, costituita per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Vista la Carta del Lavoro 21 aprile 1927;
Sentito il Comitato Corporativo Centrale;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È attribuita la personalità giuridica a norma ed agli effetti dell'art. 36, ultimo comma, del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Bari, costituita su domanda dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Bari, a termini dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per corrispondere ai lavoratori addetti all'agricoltura le prestazioni di malattia e le altre stabilite dai contratti collettivi di lavoro o dalle norme emanate dalle Corporazioni.
È approvato lo statuto della Cassa predetta secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 346, *foglio* 31. — MANCINI.

Statuto della Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Bari.

TITOLO I.

Costituzione.

Art. 1.

È costituita in Bari, in armonia con i principî stabiliti dalla Carta del Lavoro, una Cassa mutua di assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Bari. Essa assume la denominazione di « Cassa mutua malattie per i lavoratori agricoli della provincia di Bari », ha personalità giuridica ed ha la sede legale in Bari presso l'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura o in luogo dalla stessa designato.

La Cassa aderisce alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli di cui si impegna ad osservare lo statuto, i regolamenti e le istruzioni.

Art. 2.

La Cassa svolge la propria attività in tutto il territorio della provincia di Bari ed ha sede in Bari presso l'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

Agli effetti dei rapporti di mutualità tutti gli iscritti alla Cassa eleggono il proprio domicilio legale presso la Cassa stessa.

Il foro di Bari è competente a conoscere di ogni controversia di carattere giudiziario relativa agli indicati rapporti di mutualità.

TITOLO II.

Assicurati.

Art. 3.

Sono iscritti alla Cassa tutti i lavoratori agricoli della provincia di Bari compresi negli elenchi all'uopo rimessi dall'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura di Bari all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale in conformità della convenzione nazionale stipulata il 25 novembre 1931-X fra la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e l'Istituto suddetto; nonchè di quella locale stipulata il 19 gennaio 1933-XI.

Art. 4.

La iscrizione dei lavoratori alla Cassa mutua deve ritenersi cessata nei seguenti casi:

a) trasformazione dell'attività del lavoratore (intesa secondo il comune criterio della prevalenza di tale attività) in altra diversa dalla agricola;

b) trasferimento dell'iscritto presso azienda agricola di altra provincia, salvo quanto sarà disposto dalla Federazione nazionale delle Casse mutue per i lavoratori agricoli in ordine ai trasferimenti da una ad altra Cassa provinciale.

TITOLO III.

Scopi.

Art. 5.

La Cassa ha i seguenti scopi:

a) corrispondere ai propri iscritti una indennità giornaliera, in caso di malattia riconosciuta secondo le norme che saranno stabilite;

b) prestare gratuitamente agli iscritti, in caso di malattia, l'assistenza medico-chirurgica e farmaceutica. Tale prestazione potrà essere corrisposta anche ai colpiti da infortunio agricolo, sempre che, per la corresponsione di tali prestazioni, intervengano accordi tra la Cassa mutua e la Cassa mutua pugliese infortuni agricoli;

c) erogare, in caso di morte dell'iscritto, a favore del coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, purchè minori di 15 anni, un sussidio a titolo di concorso per le spese funerarie;

d) erogare sussidi straordinari in caso di particolare e comprovato bisogno;

e) assicurare agli iscritti ogni forma di assistenza diretta alla prevenzione delle malattie.

Le prestazioni di cui alle precedenti lettere *c*), *d*) ed *e*) sono subordinate alle possibilità finanziarie della Cassa.

Art. 6.

La Cassa provvede agli scopi indicati nell'articolo precedente:

a) con un contributo paritetico dei datori di lavoro e prestatori d'opera corrisposto a norma della convenzione provinciale 19 gennaio 1933, che, a tutti gli effetti, si intende allegata al presente statuto, o con il diverso sistema che sarà stabilito dagli organi competenti;

b) con i lasciti, le donazioni e le altre entrate straordinarie;

c) con le rendite patrimoniali e con il fondo di riserva;

d) con gli interessi sui fondi di Cassa;

e) con i contributi da riceversi in corresponsione di eventuali prestazioni a favore di altri enti di previdenza ed assistenza per i lavoratori agricoli.

TITOLO IV.

Amministrazione.

Art. 7.

La Cassa mutua è amministrata da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) il presidente nominato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

b) quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori;

c) quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalla Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

Il Consiglio di amministrazione eleggerà, fra i suoi membri, due vice-presidenti, da designarsi, rispettivamente, uno per ognuna, dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori e dall'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

I vice-presidenti coadiuvano il presidente e lo sostituiscono, con turno di un mese ciascuno, in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 8.

Il presidente, i vice-presidenti ed i consiglieri durano in carica due anni e possono essere confermati.

La carica di componente il Consiglio di amministrazione è gratuita.

Ai consiglieri eventualmente residenti fuori del Comune in cui ha sede la Cassa, il Consiglio concederà il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio stesso.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) compila i regolamenti per la concessione delle prestazioni assistenziali di cui al precedente art. 5, e per i servizi interni della Cassa;

b) delibera i bilanci annuali;

c) provvede alla istituzione dei servizi tecnici ed amministrativi, controllandone lo svolgimento;

d) nomina il direttore, i consulenti medici della Cassa ed i loro collaboratori, gli impiegati ed il personale in genere e ne determina la retribuzione;

e) delibera la istituzione di nuovi servizi di previdenza e assistenza sociale compatibilmente con le possibilità economiche della Cassa;

f) delibera sull'impiego dei fondi sociali;

g) provvede alla formazione del fondo di riserva e alla sua amministrazione secondo le norme del presente statuto;

h) cura la propaganda per la diffusione dei principî di igiene, di profilassi e di prevenzione sanitaria e di mutualità fra le masse rurali, promuovendo riunioni e conferenze dirette a porre in rilievo i fini e l'utilità della previdenza sociale;

i) delibera le eventuali modificazioni da apportare al presente statuto;

l) delibera il versamento del contributo dovuto annualmente dalla Cassa alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli;

m) provvede a quant'altro sia necessario per l'amministrazione e il buon andamento della Cassa.

Gli atti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *e*) ed *f*) dovranno esser sottoposti all'approvazione della Federazione.

Art. 10.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e quante altre volte il presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno quattro consiglieri o dal Collegio dei sindaci.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera raccomandata da inviare non meno di sette giorni prima dell'adunanza.

Solo in casi eccezionali la convocazione potrà avvenire dietro preavviso telegrafico e non meno di 48 ore prima dell'adunanza.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con funzioni di segretario e con voto consultivo, il direttore della Cassa.

Art. 11.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi partecipino almeno cinque dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Di ogni riunione del Consiglio di amministrazione viene redatto apposito processo verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e da un consigliere.

I componenti del Consiglio sono tenuti ad intervenire alle riunioni. Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre sedute consecutive, è, dal Consiglio stesso, dichiarato decaduto ed è sostituito da altro designato dalla Organizzazione sindacale che ne aveva fatta la designazione.

Il nuovo membro rimane in carica per il residuo tempo del biennio in corso.

Art. 12.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Cassa sia in giudizio, che di fronte a terzi; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; vigila sull'andamento della Cassa e cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti; prende, nei casi di urgenza, le deliberazioni inderogabili necessarie al normale funzionamento della Cassa avendo cura di sottoporle poi alla ratifica del Consiglio; firma, col direttore, gli atti che importano impegni finanziari per la Cassa.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente di turno.

Art. 13.

Il direttore, sotto la vigilanza del presidente:

a) cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) sovraintende ai servizi tecnici e amministrativi della Cassa;

c) cura il rendimento e la disciplina del personale;

d) firma la corrispondenza ordinaria e controfirma gli atti che importano impegni finanziari per la Cassa;

e) attende a tutte quelle altre mansioni che gli saranno devolute dal Consiglio di amministrazione o dai regolamenti.

La nomina del direttore dovrà esser sottoposta all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 14.

Il Collegio dei sindaci è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti e dura in carica due anni, salvo conferma.

La nomina dei sindaci spetta alle due Organizzazioni dei prestatori e dei datori di lavoro dell'agricoltura, in ragione, rispettivamente, di un membro effettivo e di un membro supplente ciascuna.

La nomina del terzo membro effettivo che assumerà la presidenza del Collegio dei sindaci, è demandata al prefetto della Provincia.

I sindaci, scelti fra elementi estranei al Consiglio, hanno le attribuzioni di cui agli articoli 184 e seguenti del Codice di commercio e sono tenuti a riferire al Consiglio e al prefetto della Provincia le irregolarità eventualmente riscontrate nell'attività della Cassa.

I sindaci hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Ai sindaci non residenti a Bari, il Consiglio concederà il rimborso delle spese di viaggio sostenute per partecipare alle rispettive sedute o riunioni.

TITOLO V.

Bilanci.

Art. 15.

L'esercizio finanziario della Cassa si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Il rendiconto consuntivo sarà deliberato entro il 31 marzo di ogni anno. Entro 15 giorni, successivi a tale deliberazione, il rendiconto consuntivo, corredato della deliberazione del Consiglio e della relazione dei sindaci, sarà trasmesso alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli, per l'approvazione, ad al Ministero delle corporazioni, per conoscenza.

Il rendiconto consuntivo annuale deve esporre:

a) l'ammontare del patrimonio e i diversi impieghi di esso;

b) il conto profitti e perdite e il movimento delle entrate e delle spese;

c) la distribuzione delle riserve secondo i diversi fondi.

Art. 16.

Sono istituite due distinte gestioni: una per le prestazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5 e l'altra per provvedere agli scopi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dello stesso art. 5.

Art. 17.

Sono costituiti un fondo di riserva ordinario ed uno straordinario.

Il fondo di riserva ordinario serve a fronteggiare gli eventuali disavanzi di esercizio e ad esso deve assegnarsi il 75% della differenza attiva risultante dal rendiconto consuntivo, oltre agli interessi sul fondo stesso.

L'assegnazione predetta cesserà quando il fondo di riserva ordinaria avrà raggiunto un ammontare pari alla somma delle spese sostenute nell'ultimo triennio per le prestazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5 e sarà ripresa ogni volta che il fondo stesso risulti inferiore a tale misura e fino alla concorrenza della stessa.

Il fondo straordinario è costituito dagli interessi sui fondi della Cassa e dalle entrate straordinarie e servirà alla attuazione degli scopi di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 5.

A detto fondo debbono attribuirsi altresì gli interessi del fondo stesso, nonchè il 25% della differenza attiva risultante dal bilancio.

In caso di eccezionali disavanzi di esercizio e qualora il fondo di riserva ordinario risulti diminuito della metà della misura predetta, la Cassa potrà chiedere alla Federazione delle mutue l'autorizzazione a prelevare dal fondo di riserva straordinario a favore del fondo di riserva ordinario.

La Federazione, ad autorizzazione concessa, dovrà informare immediatamente il Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

I fondi sociali debbono essere impiegati in uno o più dei seguenti modi:

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

b) in depositi presso l'Istituto di emissione o presso altri Istituti di credito di nota solidità;

c) in mutui ipotecari (sino alla metà del valore, libero ed immobile, per non oltre cinque anni e con la proroga di un anno, salvo disdetta) per la costruzione di case a favore di lavoratori agricoli;

d) in cartelle d'Istituti o di Società nazionali di credito fondiario.

Nelle operazioni di cui alla lettera *c*) non potrà impiegarsi più del terzo del patrimonio sociale.

I titoli quando sia possibile, dovranno esser nominativi ed intestati alla Cassa.

Il Consiglio di amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire che parte dei fondi sociali siano impiegati anche in modo diverso da quelli sopra elencati.

Tale deliberazione, per diventare esecutiva, dovrà essere approvata dalla Federazione delle Casse mutue per i lavoratori agricoli e dal Ministero delle corporazioni.

Art. 19.

Nella compilazione del bilancio e nella gestione amministrativa saranno seguite le istruzioni impartite dalla Federazione.

Le variazioni nella distribuzione degli utili e le disposizioni sulla copertura delle passività annuali dovranno essere sottoposte all'approvazione della Federazione.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa — previa approvazione richiesta al Ministero delle corporazioni dalla Federazione — potrà deliberare di ricevere ed amministrare sussidi, oblazioni, lasciti e donazioni di qualsiasi natura e valore, ed acquistare e possedere beni immobili.

TITOLO VI.

Contributi.

Art. 21.

La Cassa provvede agli scopi previsti dal presente statuto con i proventi di cui all'art. 6.

I datori di lavoro verseranno all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale con decorrenza dal 1° gennaio 1932-anno X, i contributi contemplati nell'art. 3, primo capoverso, dell'accordo provinciale concluso il 19 gennaio 1933-XI.

La Cassa riceverà in versamento dal predetto Istituto nazionale fascista della previdenza sociale i contributi da quest'ultimo riscossi, e ciò in conformità a quanto disposto nella convenzione anzidetta.

Finchè non sia diversamente convenuto, la aliquota da versarsi dai datori di lavoro a favore della Mutua, sarà di L. 2,25 annue per ogni ettaro di terreno di qualsiasi coltura e di L. 0,50 per ogni ettaro di terreno a pascolo, salvo le detrazioni e le esenzioni fissate dagli articoli 6 e 8 della convenzione provinciale 19 gennaio 1933-XI.

TITOLO VII.

Prestazioni.

Art. 22.

In caso di malattia l'iscritto avrà diritto ad una indennità giornaliera, che sarà stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa in rapporto alle disponibilità del bilancio.

Tale indennità verrà corrisposta al lavoratore dopo il quinto giorno di malattia riconosciuta, e non potrà comunque superare i 60 giorni per anno solare.

In caso di prolungamento della malattia oltre tale periodo, la Cassa si riserva di esaminare, caso per caso, e compatibilmente con le generali necessità di assistenza, la opportunità e la possibilità di intervenire ulteriormente in favore dell'iscritto.

La indennità di malattia sarà corrisposta a settimane posticipate.

Agli effetti del presente statuto si intende per malattia ogni stato di alterazione della salute, da qualsiasi causa prodotto, che importi totale incapacità al lavoro.

Sono, peraltro, esclusi dalla indennità di cui sopra gli stati morbosi determinati da infortuni sul lavoro che diano diritto ad indennità da parte dell'Istituto assicuratore.

Art. 23.

La data d'inizio della corresponsione delle prestazioni sarà fissata dal Consiglio di amministrazione entro un mese dalla approvazione del presente statuto.

Art. 24.

In caso di morte del lavoratore iscritto, la Cassa potrà corrispondere un assegno, da stabilirsi periodicamente e sulla base delle possibilità economiche della Cassa, al coniuge convivente, o, in mancanza, ai figli, purchè minori dei 15 anni e sempre che conviventi e a carico, dietro presentazione dei documenti attestanti la sussistenza delle condizioni suesposte.

Art. 25.

Le prestazioni assistenziali sovra accennate potranno essere integrate da altre forme straordinarie di intervento, deliberate, caso per caso, dal Consiglio di amministrazione ogni volta che se ne riscontri la assoluta ed imprescindibile necessità.

Art. 26.

Decadono dal diritto di beneficiare delle prestazioni di cui sopra coloro che abbiano dolosamente dato causa al male o ne abbiano aggravate le conseguenze o potratta la durata.

Contro tali lavoratori la Cassa fa salvo ogni suo diritto od azione come per legge.

L'indennità di malattia non è corrisposta altresì nei casi di malattie conseguenti ad abusi alcoolici o ad uso di stupefacenti, per ferite riportate in rissa o nei casi di accertata cronicità o incurabilità della malattia.

Per l'accertamento di tali casi, il prestatore d'opera, su richiesta e a spese della Cassa, ha l'obbligo di sottoporsi a tutte le indagini che saranno ritenute necessarie: egli non può, pertanto, rifiutarsi di entrare in quegli istituti e gabinetti medici che gli saranno indicati.

Il rifiuto opposto a tale richiesta determinerà la decadenza da ogni diritto alle prestazioni.

In eguale decadenza incorrerà l'ammalato che si rifiuti di restare in degenza negli istituti di cura designati dalla Cassa.

Nei casi di affezioni veneree compete il solo diritto alle cure.

Art. 27.

Il prestatore d'opera che sia colpito da malattia ha l'obbligo di darne notizia alla Cassa entro due giorni dall'abbandono del lavoro.

La comunicazione dovrà esser fatta per iscritto dal lavoratore o, in caso di sua incapacità, dai familiari di lui o dal delegato dei Sindacati fascisti dell'agricoltura o da altri incaricati della Cassa stessa.

La comunicazione dovrà essere esattamente compilata, su apposito modulo fornito dalla Cassa, completa di tutti i dati e dovrà essere indirizzata alla sede della Cassa in Bari.

Agli effetti della decorrenza della indennità si considera normalmente come data di inizio della malattia quella risultante dal timbro postale di spedizione della denuncia.

La denuncia deve inoltre essere accompagnata, di regola, da un certificato medico, redatto anch'esso su apposito modulo della Cassa mutua, attestante l'incapacità lavorativa.

Detto certificato dovrà, comunque, essere rimesso alla Cassa non oltre tre giorni dopo la spedizione della denuncia.

L'obbligo della presentazione del certificato medico non sussiste quando il prestatore d'opera si presenti personalmente agli uffici della Cassa o ai medici incaricati da questa, per denunciare la malattia: in tal caso, però, egli dovrà dichiarare nella denuncia che intende avvalersi del medico incaricato dalla Cassa.

Art. 28.

Il primo certificato medico ha valore per la prognosi di incapacità lavorativa in esso indicata e, in ogni modo, per un periodo non superiore ai sette giorni.

Il successivo prolungarsi della malattia, quando il prestatore d'opera abbia usufruito della libera scelta del medico, deve essere documentato mediante certificati medici da inviarsi, di sette giorni in sette giorni, alla Cassa.

A tale obbligo non è tenuto il lavoratore ricoverato in ospedali, cliniche universitarie o case di cura. In tal caso basterà la comunicazione alla Cassa della data di ingresso nell'ospedale o clinica, e, successivamente, quella di dimissione.

Art. 29.

La mancata osservanza delle norme sovra stabilite per la presentazione del primo certificato medico e di quelli attestanti il prolungamento della malattia, determina la sospensione delle prestazioni da parte della Cassa.

Art. 30.

Il prestatore d'opera ammalato ha l'obbligo di sottoporsi alle visite mediche di controllo e agli accertamenti che la Cassa ritenga necessari.

In caso di rifiuto da parte del prestatore d'opera a sottoporsi alle visite di controllo e agli accertamenti di cui sopra, la Cassa ha facoltà di sospendergli la corresponsione delle prestazioni per quei giorni di malattia che la Cassa non abbia potuto accertare.

Art. 31.

Il rifiuto della Cassa a corrispondere le prestazioni deve essere comunicato per iscritto all'interessato, il quale ha facoltà, nei cinque giorni successivi alla comunicazione, di chiedere di essere visitato e di poter integrare i certificati richiesti.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali.

Art. 32.

Il presente statuto entra in vigore con la data della sua approvazione.

Entro un mese dall'approvazione dello statuto dovrà essere provveduto alla nomina e alla convocazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 33.

Alla fine di ogni quinquennio, ed anche prima, se il Consiglio lo ritiene necessario, sarà compilato il bilancio tecnico della Cassa secondo le direttive e le istruzioni impartite dagli organi tecnici della Federazione.

Copia del bilancio tecnico sarà rimessa alla Federazione delle Casse ed al Ministero delle corporazioni.

Art. 34.

Tutte le modificazioni del presente statuto devono essere approvate dal Consiglio di amministrazione, in seduta straordinaria, con l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti e con l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.

Le modifiche di cui sopra sono sottoposte alla ratifica della Federazione delle Casse mutue ed all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 35.

La durata della Cassa è illimitata.

In caso di scioglimento della Cassa deliberato dal Consiglio di amministrazione e approvato dalla Federazione nazionale delle Casse mutue, le funzioni di liquidazione saranno assunte da un Comitato composto da un rappresentante dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, da altro della Federazione provinciale fascista degli agricoltori e da un rappresentante della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia, che assumerà la presidenza del Comitato stesso.

Le eventuali attività di liquidazione saranno devolute a scopo di assistenza sociale e sindacale a favore dei lavoratori agricoli del territorio di competenza della Cassa, in base ad analoghe determinazioni della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato dal Ministero delle corporazioni.

Art. 36.

Il Ministero delle corporazioni, quando ricorrano ragioni di opportunità, può deliberare lo scioglimento della Cassa procedendo alla liquidazione come indicato al precedente articolo.

Quando lo ritenga necessario, il Ministero — su proposta della Federazione — può sciogliere il Consiglio di amministrazione demandando l'amministrazione ad un commissario e fissando il termine per la convocazione di un nuovo Consiglio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re.

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1934, n. 580.

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione delle parrocchie di S. Ubaldo in Cavallara e di S. Lorenzo in Rupoli.

N. 580. R. decreto 19 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Fano in data 1° giugno 1933, relativo alla separazione della parrocchia di S. Ubaldo in Cavallara da quella di S. Lorenzo in Rupoli.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 8 marzo 1934, n. 581.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia della Congregazione delle Suore Carmelitane di S. Giuseppe, con sede in Roma.

N. 581. R. decreto 8 marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generalizia della Congregazione delle Suore Carmelitane di S. Giuseppe, con sede in Roma, e viene autorizzato il trasferimento alla stessa di un immobile sito in località S. Pancrazio, in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente al nome di terzi intestatari.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 1° marzo 1934, n. 582.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia dell'Immacolato Cuore di Maria, in Trieste.

N. 582. R. decreto 1° marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civile, il decreto del Vescovo di Trieste Capodistria, in data 21 luglio 1933, relativo alla erezione in Trieste di una nuova parrocchia sotto il titolo dell'Immacolato Cuore di Maria, e viene trasferito nella parrocchia medesima, da quella di S. Antonio Taumaturgo, nella stessa città, la settima ed ottava Cooperatura parrocchiale.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 1° marzo 1934, n. 583.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Religiose dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, in Castellammare di Stabia.

N. 583. R. decreto 1° marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Religiose dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, in Castellammare di Stabia.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 1° marzo 1934, n. 584.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Calabria dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Catanzaro.

N. 584. R. decreto 1° marzo 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia di Calabria dei Frati Minori Cappuccini, con sede in Catanzaro.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 585.

Dichiarazione formale dei fini di alcune Confraternite della provincia di Bologna.

N. 585. R. decreto 12 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle seguenti Confraternite della provincia di Bologna:

1. Barricella: Confraternita di S. Giuseppe;
2. Barricella: Confraternita dell'Immacolato Cuore di Maria;

3. Bologna: Confraternita di S. Leonardo;
4. Bologna: Confraternita della Beata Vergine della Misericordia;
5. Bologna: Confraternita di S. Luigi e B. V. Immacolata;
6. Bologna: Confraternita dei Suffraganti;
7. Bologna: Confraternita della B. V. di S. Lucca;
8. Bologna: Confraternita del SS. Sacramento in Santo Ambrogio di Castel del Rio.
9. Castel del Rio: Confraternita del SS. Sacramento (frazione S. Miniato).
10. Castel del Rio: Confraternita del SS. Sacramento in S. Andrea.
11. Crevalcore: Confraternita del SS. Sacramento.
12. Gaggio Montano: Confraternita di S. Francesco di Assisi;
13. Gaggio Montano: Confraternita del SS. Sacramento;
14. Imola: Confraternita Pia Unione di S. Teresa di Gesù.
15. Imola: Confraternita 72 Sacerdoti Filippini;
16. Imola: Confraternita del SS. Sacramento.
17. Imola: Confraternita del Transito di S. Giuseppe;
18. Pieve di Cantalupo: Confraternita del SS. Sacramento;
19. Loiano: Confraternita del SS. Sacramento;
20. Minerbio: Confraternita dell'Assunta.
21. Mordano: Confraternita del SS. Sacramento;
22. S. Agata Bolognese: Confraternita dello Spirito Santo.
23. S. Giovanni in Persiceto: Confraternita del SS. Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 29 marzo 1934.
Nomina della Commissione pel trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 183, lettera *d*) del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili dello Stato sieno tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;
Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Commissione per esaminare se esista o meno il diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati civili da destituirsi, è composta, per l'anno 1934, come appresso:

Presidente:
Gr. uff. dott. Rossi Francesco, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:
Gr. uff. dott. De Simone Arnaldo, consigliere di Stato;
Gr. uff. dott. Presti Manlio, prefetto del Regno, capo del personale Ministero interno;
Comm. dott. Scalfaro nob. dei baroni Salvatore Attilio, consigliere Corte di cassazione;
Comm. dott. Ronchetti Mario, direttore capo divisione Ministero finanze.

Segretario:
Cav. dott. Vazzana Mariano, consigliere Ministero finanze.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ed il Ministro per le finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 29 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 381. — GUALTIERI.

(6226)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1934.
Modificazioni al regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di Borsa, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 ottobre 1916, numero 1068;
Veduto il decreto Ministeriale del 1° marzo 1932 col quale è stato approvato il nuovo regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Milano;
Veduta la deliberazione in data 30 gennaio 1934 del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano con la quale sono state proposte alcune modificazioni al regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la suddetta Borsa merci;

Decreta:

Gli articoli 27, 29, 34, 39, 42, 45, 46, 48, 63 del regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Milano vengono modificati nel modo seguente:

Art. 27. — Le contrattazioni avvengono per bozzoli secchi in base al rendimento di un chilogramma di seta stagionata per ogni quattro chilogrammi di bozzoli della qualità « reali » che non contengano oltre l'8 % di scarto.

Art. 29. — Qualora i bozzoli offerti per la consegna, non raggiungano il merito base di cui all'art. 27 e lo scarto non oltrepassi il 15 %, lo scarto stesso è calcolato per la sola eccedenza oltre la tolleranza dell'8 % ammessa, ed è compensato dal venditore mediante un abbuono percentuale determinato dal Collegio peritale.

Art. 34. — La messa a disposizione della merce da parte del venditore, deve essere effettuata alla Cassa di garanzia e compensazione con apposito modulo, unitamente:

a) al buono di consegna a favore della Cassa od al portatore, vistato dallo stabilimento di stagionatura in cui trovasi lo merce;

b) al certificato di perizia e qualità, con data non anteriore a quattro mesi, che comprovi il merito della merce

offerta, il peso e la rendita e stabilisca gli eventuali deprezzamenti, a sensi dell'art. 42;

c) alla fattura della merce con deduzione degli importi da computare per eventuali abbuoni, stabiliti nella perizia di qualità, e per differenza di trasporto, a sensi dell'art. 32. Per ogni lotto da consegnare, la fattura della merce deve essere di 2000 chilogrammi precisi, base contrattuale, anche se il quantitativo equivalente, risultato dalla prima pesatura, sia diverso.

Art. 39. — La richiesta di perizia deve essere fatta al Sindacato dall'interessato o dallo stabilimento depositario. Lo stabilimento depositario procede alla pesatura del quantitativo necessario alla formazione del lotto bozzoli. Lo stabilimento, dopo avere provveduto alla separazione e alla identificazione dell'ammasso, ne preleva il campione, apponendo, tanto alla partita, quanto al campione i sigilli, unitamente ad un bollettino controfirmato, da cui risulti il peso della partita, il numero di deposito e la data di prelievo.

È facoltà del richiedente di assistere alla pesatura, al prelevamento e al sigillamento della partita e del campione.

Lo stabilimento o magazzino depositario deve in ogni caso informare il Sindacato, qualora il quantitativo presentato non sia costituito da un unico lotto di identica qualità.

Art. 42. — Le perizie sono eseguite in apposito locale, al quale accedono solamente i periti costituenti il collegio peritale e il segretario addetto alla Borsa; vi potrà pure accedere il deputato di turno.

I periti deliberano sulla qualità, sulle caratteristiche e sulla mercantibilità dei bozzoli, determinando gli eventuali deprezzamenti.

È in facoltà dei periti di decidere sulla idoneità alla consegna e gli eventuali deprezzamenti dopo avere preso visione dei risultati di rendita e dello svolgimento alla bacinella. Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

Qualora nel corso delle operazioni peritali si constati che la merce non sia consegnabile ai sensi dell'art. 20, i periti possono sospendere le operazioni stesse, emettendo responso negativo.

È fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Le relazioni peritali sono compilate su appositi moduli forniti dal Sindacato e sono firmate da almeno due periti. Esse sono rimesse al Sindacato.

Art. 45. — Il Sindacato deve notificare allo stabilimento depositario il risultato definitivo della rendita, affinchè provveda a rettificare la formazione del lotto nella giusta quantità che dovrà poi risultare dal certificato di perizia.

La formazione del lotto deve effettuarsi mediante conguaglio sul lotto, già separato e pesato, a sensi dell'art. 39, togliendo la quantità eccedente e procedendo ad una nuova pesatura totale o parziale, a giudizio dello stabilimento.

Nel caso che il conguaglio richieda una aggiunta di bozzoli sul lotto, l'aggiunta non è ammessa ed il lotto è considerato incompleto e non è consegnabile.

Il lotto conguagliato ed identificato, a sensi del presente articolo, deve essere, in via definitiva, sigillato a cura dello stabilimento depositario nelle rispettive bisacce d'imballo.

Art. 46. — Il certificato di perizia viene rilasciato dal Sindacato di Borsa su apposito modulo, subito dopo il compimento delle operazioni.

Esso ha la validità di quattro mesi ed è definitivo ed inappellabile.

Art. 48. — Dopo le operazioni peritali i campioni, in bozzoli ed in filati, sono conservati per cinque mesi a cura del Sindacato di borsa.

I campioni possono essere ritirati dal richiedente la perizia, dopo quattro mesi e non oltre il quinto mese dalla data della perizia. Trascorso detto termine i campioni restano di proprietà del Sindacato.

Art. 63. — *Ispezione del lotto.* — L'ispezione viene eseguita nei locali della stagionatura depositaria da tre periti a sensi dell'art. 57 del regolamento generale della Borsa merci di Milano.

I periti esaminano il colore, l'apparenza, l'uniformità di colore e confezione, come all'art. 50 e devono determinare in generale se per tali caratteri il lotto sottoposto ad esame rientra nelle categorie prescritte all'art. 51. Le decisioni peritali sono prese a maggioranza.

In caso negativo il lotto è senz'altro respinto e non si procede ad ulteriori operazioni di classifica.

In caso affermativo il Sindacato ordinerà il prelevamento del campione di venti matasse (quattro per balla) occorrente per le successive operazioni meccaniche di classifica.

È fatto divieto ai periti di comunicare ad alcuno notizie sullo svolgimento delle operazioni peritali.

Le relazioni peritali sono compilate su appositi moduli forniti dal Sindacato e sono firmate almeno da due periti. Esse sono rimesse al Sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6187)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1934.

Costituzione della Sezione speciale presso la Commissione centrale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le disposizioni dell'art. 8 della legge 23 maggio 1932, n. 665;

Di concerto col Ministro per le colonie;

Decreta:

Per il biennio 1934-1935 la Sezione speciale presso la Commissione centrale delle imposte dirette, istituita per l'esame delle questioni circa la competenza degli Uffici finanziari del Regno e delle Colonie in materia di tasse ed imposte dirette, e delle questioni relative ai conflitti di competenza nella applicazione delle medesime, è costituita come appresso:

Presidente:

Mayer S. E. Teodoro, Ministro di Stato, Senatore del Regno, presidente della Commissione centrale delle imposte dirette.

Membri:

Schanzer S. E. avv. Carlo, Ministro di Stato, Senatore del Regno, presidente di sezione del Consiglio superiore coloniale, presidente della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Bonfioli Cavalcabò S. E. Guido, presidente onorario di sezione del Consiglio di Stato, membro della Commissione centrale delle imposte;

Casati S. E. dott. Ettore, presidente di sezione della Corte di cassazione, membro della Commissione centrale delle imposte;

Cristofanetti S. E. dott. Luigi, presidente di sezione del Consiglio di Stato, membro della Commissione centrale delle imposte;

Marzadro S. E. dott. Oreste Enrico, procuratore generale di Corte di appello, membro della Commissione centrale delle imposte;

Lener comm. dott. Angelo, consigliere di Cassazione, membro della Commissione centrale delle imposte;

Niccoli cav. di gr. croce dott. Ugo, consigliere di Stato, direttore generale al Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Trivelli gr. uff. dott. Luigi, consigliere della Corte dei conti, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Tambroni gr. uff. avv. Ugo, sostituto avvocato generale dello Stato, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Gabelli gr. uff. dott. Ottone, direttore generale delle Colonie dell'Africa orientale, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Polizio comm. dott. Domenico, direttore capo divisione al Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Buoncristiano comm. dott. Gaetano, direttore capo divisione al Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Bolaffi comm. dott. Gino, direttore capo divisione al Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie.

Roma, addì 4 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro per le colonie: DE BONO. *Il Ministro per le finanze*: JUNG.

(6229)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1934.

Revoca del decreto Ministeriale 30 giugno 1927 concernente l'autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali di Bagnolo Mella a gestire magazzini generali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Considerato che l'attrezzatura tecnica dei Magazzini generali di Bagnolo Mella e Remedello si presenta deficiente rispetto allo sviluppo agricolo e industriale della Provincia;

Sentito il parere espresso dal Consiglio dell'economia corporativa di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto 30 giugno 1927 (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio) che autorizza la Società anonima Magazzini generali di Bagnolo Mella a gestire in Bagnolo stesso, magazzini generali a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia curerà l'osservanza del presente decreto, il quale avrà attuazione a partire dal 30 giugno 1934-XII.

Il presente decreto di revoca sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6230)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1934.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Torino, compresa nei seguenti confini:

Strada comunale La Mandria-Fiano, dal punto in cui essa esce dalla cinta de La Mandria sino nei pressi della Cascina Biglia, e di qui, in linea retta, lungo l'antico confine dei comuni di La Cassa e Fiano, sino a raggiungere la sponda del torrente Ceronda; segue poi la Ceronda sino all'ingresso di questo corso d'acqua nella riserva di Pralungo; infine il confine della riserva di Pralungo, della Ceronda, sino al muro di cinta de La Mandria.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(6231)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1934.

Contingente suppletivo di nitrato di sodio greggio naturale da ammettere in esenzione da diritti di confine durante il primo semestre 1934.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dell'azoto;

Visto il decreto interministeriale 27 febbraio 1934;

Di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste;

Determina:

Art. 1.

In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del suddetto decreto-legge è consentita, fino al 30 giugno 1934, la importazione in esenzione da diritti di confine di altre trecento tonnellate di nitrato di sodio greggio naturale (voce di tariffa 715 *b* - 1).

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 aprile 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro per le finanze*:
PUPPINI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(6225)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1934.
Autorizzazione al Banco di Sicilia ad istituire in Roma ed in Milano quattro agenzie di città.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Viste le istanze presentate dal Banco di Sicilia, con le quali detto Banco chiede di essere autorizzato ad istituire due agenzie in Roma e due agenzie in Milano;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 27 novembre 1927, numero 2211, che approva lo statuto del Banco stesso;

Decreta:

Il Banco di Sicilia è autorizzato ad istituire due proprie agenzie in Roma: una nel Quartiere Ludovisi (via Vittorio Veneto, presso piazza Barberini, o via Regina Elena), ed una nel Quartiere Prati, fra piazza Adriana e piazza Risorgimento; e due proprie agenzie in Milano: una in corso XXII Marzo nei pressi del Mercato, ed una in corso Buenos Ayres.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

(6227)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1934.
Determinazione del valore delle cartelle 3,50 % di credito fondiario - vecchio tipo - del Banco di Napoli, per il secondo trimestre 1934.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 13 del regolamento, approvato con il R. decreto 22 aprile 1897, n. 141, per l'esecuzione dei provvedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito fondiario;

Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie 3,50 % — vecchia emissione — del Banco di Napoli, nel primo trimestre 1934, è risultato di L. 480;

Determina:

Le cartelle di credito fondiario 3,50 % — vecchia emissione — del Banco di Napoli, durante il secondo trimestre 1934, e con effetto dal 1° aprile 1934-XII, saranno accettate al prezzo di L. 500 in rimborsi di mutui, salvo l'accreditamento, a favore dei mutuatari, degli interessi maturati, sulle cartelle medesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed affisso all'albo di tutti gli stabilimenti e dipendenze del Banco di Napoli.

Roma, addì 11 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6228)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1648.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Krovatin di Antonio vedova Tull, nata a Muggia l'8 settembre 1862 e residente a Muggia, 534, è restituito nella forma italiana di « Corbatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1143)

N. 11419-1696.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Augusto Vegliach di Giovanni, nato a Muggia il 20 febbraio 1895 e residente a Noghera n. 20, è restituito nella forma italiana di « Veglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia Vegliach nata Zobin di Giuseppe, nata il 9 giugno 1900, moglie;
2. Donata di Augusto, nata il 10 marzo 1921, figlia;
3. Vanda di Augusto, nata il 4 marzo 1922, figlia;
4. Virgilio di Augusto, nato il 28 maggio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1144)

N. 11419-1742.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Orsola Marsettich di Giovanni, nata a Capodistria il 7 gennaio 1883 e residente a Muggia, 539, è restituito nella forma italiana di « Marzetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 28 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(1161)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per la bonifica del sub-comprensorio di Cerignola (Tavoliere di Puglia).

Con decreto Ministeriale 2 aprile 1934, n. 2281, è stato approvato lo statuto del Consorzio per la bonifica del sub-comprensorio di Cerignola (bacino n. 7 del Tavoliere di Puglia) deliberato dal commissario straordinario dell'Ente il 22 dicembre 1933.

(6199)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei « Masi di Valpiana » (Trento).

Con R. decreto 5 febbraio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 6, foglio n. 48, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei « Masi di Valpiana », con sede in Mezzano Imer, provincia di Trento.

La costituzione del detto Consorzio, di cui fanno parte 19 ditte, con un comprensorio di ettari 38.90.75 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Mezzano Imer il 26 novembre 1933.

(6202)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Lomaso » (Trento).

Con R. decreto 5 febbraio 1934, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo successivo, registro n. 6, foglio n. 38, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di « Lomaso » con sede nel Comune omonimo, provincia di Trento.

La costituzione di detto Consorzio, di cui fanno parte 140 ditte, con un comprensorio di ettari 51.14.99, è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Vigo Lomaso il 2 aprile 1933.

(6203)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 86.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 aprile 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.67
Inghilterra (Sterlina)	60.08
Francia (Franco)	76.975
Svizzera (Franco)	378 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.758
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.67
Cecoslovacchia (Corona)	49.15
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.71
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.642
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.06
Olanda (Fiorino)	7.97
Polonia (Zloty)	222 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	161 —
Svezia (Corona)	3.14
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	81.75
Id. 3,50 % (1902)	80.875
Id. 3 % lordo	61.275
Prestito Conversione 3,50 %	86.20
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.075
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.80
Id. id. id. 1940	105.925
Id. id. id. 1941	106.275
Id. id. id. 1943	100.075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di iscrizione di rendite nominative.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Prest. Naz. 4.50 %	12796 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Di Pietrantonio o Di Pietrantonj Ester fu Berardino, moglie di Palombaro Federico, domic. a Pescara (Chieti) . . . . L. per l'usufrutto: congiuntamente e cumulativamente a Di Pietrantonio Nicola fu Carmine Luigi e Canavesi Giulia fu Emilio coniugi.	225 —
3,50 %	288509	Sarnelli Francesca da Paola fu Gennaro, moglie di Vitale Ettore fu Gennaro, domic. a Napoli - vincolata . . . . . »	45,50
3,50 %	334647 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Vella Frisella Francesca fu Giuseppe, vedova Restivo . . . . » per la proprietà: Restivo Lucia-Vincenza-Luigia fu Benedetto-Luigi, minore, sotto la p. p. della madre Vella-Frisella Francesca, ved. di Restivo Benedetto-Luigi e moglie in seconde nozze di Restivo Liborio, domic. a Corleone (Palermo).	14 —
Cons. 5 %	293678	Beneficio Parrocchiale di S. Gio: Battista di Oppeano (Verona). »	5 —
»	293682	Beneficio Parrocchiale di Ognissanti di Pontepossero, frazione di Sorgà (Verona) . . . . »	15 —
»	305040	Beneficio Parrocchiale di Grezzana (Verona) . . . . . . »	40 —
»	375038	Beneficio Parrocchiale di S. Gerolamo in Cà degli Oppi di Oppeano (Verona) . . . . »	5 —
»	372285	Beneficio Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Isola Rizza (Verona) . . . . »	10 —
3,50 %	9847	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate di Tormine in Mozzecane (Verona) . . . . »	112 —
»	12556	Intestata come la precedente . . . . »	3,50
»	697555	Beneficio Parrocchiale di S. Gregorio Magno di Campalano in Nogara (Verona) . . . . »	52,50
»	586171 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Eredità di Gelarda Raffaele fu Gaetano in Partinico (Palermo) . . . . » per l'usufrutto: Gelarda De Francisco Gaetano-Ernesto fu Raffaele inabilitato sotto la curatela di Mancuso Simone.	63 —
»	770356 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Nascituri da legittimo matrimonio di Gelarda De Francisco Gaetano-Ernesto fu Raffaele, inabilitato sotto la curatela di Mancuso Avolos Simone fu Mariano domic. a Palermo . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente, e la rendita stessa in mancanza della prole nascitura dovrà devolversi a favore di Gerarda-Minore Gaetano fu Gaspare.	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	162226 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Brizio Paolina fu Giacomo, ved. di Aprile Maurizio . . . L. per la proprietà: Aprile Maurizio fu Maurizio, minore, sotto la p. p. della madre Brizio Paolina fu Giacomo, vedova di Aprile Maurizio, domic. a Brà (Cuneo).	465 —
Cons. 5 % Littorio	52568 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Rainero Margherita fu Stefano, ved. Tibaldi . » per la proprietà: Tibaldi Maria fu Domenico, minore sotto la p. p. della madre Rainero Margherita fu Stefano, domic. a Brà (Cuneo).	65 —
»	52569 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Tibaldi Caterina fu Domenico, minore, ecc. come la proprietà precedente.	65 —
Cons. 5 %	105189	Ilaria Giuseppina fu Amato, minore sotto la p. p. della madre Pugliese Rosina fu Giuseppe, ved. di Ilaria Amato, domic. a Caposele (Avellino) . . . »	55 —
3,50 %	632077	Tanfani Francesco fu Carlo, domic. a Cremona - ipotecata . . »	21 —
Cons. 5 %	87167	Beneficio Parrocchiale di Sant'Antonio Abate in Cervia (Ravenna) »	15 —
3,50 %	820197	Mancuso Pietro-Raoul fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre D'Alò Clorinda fu Michele, ved. Mancuso e moglie in seconde nozze di Madami Undecimo, domic. a Taranto . . »	640,50
»	653413	Chapel Giovanni Spirito fu Giovanni-Pietro, domic. a Pontechianale (Cuneo) . . . »	35 —
»	653414	Intestata come la precedente . . . »	35 —
»	653417	Intestata come la precedente . . . »	35 —
Cons. 5 %	324387	Canessa Edoardo di Andrea, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Buenos Ayres . . . »	1.065 —
»	324388 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . » per l'usufrutto: Canessa Andrea fu Gerolamo.	355 —
Cons. 5 % Littorio	90121	Comune di S. Casciano dei Bagni (Siena) . . . »	185 —
Cons. 5 %	84752	Perucca Firmina di Cosimo, moglie di Robione Luigi, domic. a Brusaschetto (Alessandria) - vincolata . . . »	55 —
3,50 % (Categ. A)	3563 Assegno provvisorio	Chiesa di S. Giovanni Battista a Mensano in comune di Casole d'Elsa (Siena) - vincolata . . . »	1,17
Cons. 5 %	232397 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Altamura Concetta fu Salvatore, ved. di Paracolli Luigi, domic. a Napoli . . . » per la proprietà: Paracolli Gaetano, Maria, Luigi, Alberto, Ida, Ada e Lidia fu Arturo, minori sotto la tutela di Fiore Antonio Cosentini fu Francesco, domic. a Napoli	900 —
3,50 %	426149	Spernazzati Maria fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Colombo Regina fu Battista, ved. Spernazzati, domic. a Motta Visconti (Milano) . . . »	21 —
Cons. 5 %	314745	Gallese Antonio di Tommaso, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Cortemilia (Cuneo) . . . »	60 —

Roma, 31 marzo 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6156)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 39.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio »	6324 6325	100 — 100 —	De Feo Federico / De Feo Angelina } di Giovanni minori sotto la p. p. del padre, domiciliati in Avellino; con usuf. a De Feo *Teresina* fu Angelo ved. di Viugo Vito, domiciliata a S. Stefano del Sole (Avellino).	Intestate come contro; con usuf. a De Feo *Maria Teresina* fu Angelo, ved. di Viugo Vito, dom. a S. Stefano del Sole (Avellino).
»	6323	2.650 —	De Feo Marcantonio fu Federico, dom. a Santo Stefano del Sole (Avellino); con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. come la precedente.
3,50 %	595102	350 —	Rastello *Giuseppe-Filiberto* fu *Giuseppe*, dom. a Ronco Canavese (Torino).	Rastello *Giuseppe* fu *Giuseppe-Filiberto*, dom. come contro.
Cons. 5 %	517058	1.230 —	Andriani *Irene* fu Nicola, moglie di Leuzzi Giuseppe, dom. a Bari, vincolata.	Andriani *Antonia-Irene* fu Nicola, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	103946	100 —	Gubitosi Errico fu Vincenzo, dom. in Apice (Benevento); con usuf. vital. ad Amorosi *Clotilde* fu Carmelo, ved. di Gubitosi Vincenzo.	Intestata come contro; con usuf. vital. ad Amorosi Clorinta fu Carmelo ved. ecc. come contro.
3,50 %	803890	560 —	Gotti Domenico Giovanni di Giovanni, dom. a Genova; con usuf. vital. cumulativo e congiuntivo a Beltrutti *Cristina*, nubile e Luigi fu Paolo, dom. a Torino.	Intestata come contro; con usuf. vital. cumulativamente e congiuntamente a Beltrutti *Maria-Cristina*, nubile ecc. come contro.
»	623923	175 —	Bombassei *Lea* fu Osvaldo, minore sotto la p. p. della madre Pais *Elisa* ved. Bombassei, dom. in Auronzo del Cadore (Belluno).	Bombassei-*Vettor Lea-Maria-Ione* fu Osvaldo, minore sotto la p. p. della madre Pais-*Marden Elisabetta*, ved. Bombassei, dom. come contro.
Cons. 5 %	154413	175 —	Fornelli *Concetta* fu Vito moglie di Clemente Emmanuele fu Arcangelo, dom. a Bitonto (Bari) vincolata.	Fornelli *Maria-Concetta* fu Vito, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	420018	965 —	Sangalli Ferdinando fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Lombardi *Teresa* fu Luigi, dom. a Monza (Milano).	Sangalli Ferdinando fu Carlo, minore sotto la p. p della madre Lombardi *Francesca* fu Luigi, dom. come contro.
»	342483	570 —	Peirone *Maria* fu Fiorenzo, minore sotto la p. p. della madre Rizzo Pietrina, ved. di Peirone Fiorenzo, dom. a Paroldo (Cuneo).	Peirone *Cristina-Maria* fu Fiorenzo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 aprile 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6192)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.